

Ordinanza del DFI
concernente l'importazione, il transito e l'esportazione
di animali e prodotti animali nel traffico con Stati membri
dell'UE, Islanda e Norvegia
(OITE-UE-DFI)

del 18 novembre 2015 (Stato 1° novembre 2017)

Il Dipartimento federale dell'interno (DFI),

visti gli articoli 5 capoverso 2, 6 capoverso 2, 10 capoverso 4, 24 capoverso 3 e 25 capoverso 1 dell'ordinanza del 18 novembre 2015¹ concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Stati membri dell'UE, Islanda e Norvegia (OITE-UE),

ordina:

Art. 1 Condizioni armonizzate relative al traffico intracomunitario
(art. 2 cpv. 1, 5 cpv. 1 e 2, 24 cpv. 3 lett. a e 25 cpv. 1 lett. a OITE-UE)

Gli atti normativi determinanti dell'Unione europea (UE) sulle condizioni armonizzate relative al traffico intracomunitario sono elencati nell'allegato 1.

Art. 2 Garanzie sanitarie supplementari
(art. 6 cpv. 2 OITE-UE)

¹ Per l'importazione devono essere presentate le seguenti garanzie sanitarie supplementari:

- a. per gli animali della specie bovina, una garanzia attestante che gli animali sono indenni da rinotracheite bovina infettiva e vulvovaginite pustolosa infettiva (IBR/IPV);
- b. per gli animali della specie suina, una garanzia attestante che gli animali sono indenni dalla malattia di Aujeszky;
- c. per i gallinacci, palmipedi e gli struzioniformi, una garanzia attestante che gli animali non sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle;
- d. per le uova da cova di animali di cui alla lettera c, una garanzia attestante che provengono da effettivi i cui animali:
 1. non sono stati vaccinati;
 2. sono stati vaccinati con un vaccino inattivato; oppure

3. sono stati vaccinati almeno 30 giorni prima della produzione delle uova da cova, qualora la vaccinazione sia stata effettuata con un vaccino vivo.

² Le garanzie sanitarie di cui al capoverso 1 lettere a e b vengono riconosciute unicamente se sono soddisfatte le condizioni di cui all'allegato 2.

³ La presenza della garanzia sanitaria deve essere annotata dal veterinario ufficiale nel certificato sanitario mediante TRACES.

Art. 3 Certificati sanitari

(art. 10, 24 cpv. 3 lett. c e 25 cpv. 1 lett. b OITE-UE)

I requisiti formali per i certificati sanitari sono elencati nell'allegato 3.

Art. 4 Adegumento di un allegato

L'USAV adegua l'allegato 2 agli sviluppi internazionali o tecnici.

Art. 5 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2016.

Allegato I²
(art. 1)

Atti normativi determinanti dell'UE sulle condizioni armonizzate relative al traffico intracomunitario

Atto legislativo di base UE	Titolo e data di pubblicazione dell'atto legislativo di base nonché atti modificatori con date di pubblicazione
1. Direttiva 64/432/CEE	Direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina, GU L 121 del 29.7.1964, pag. 1977; modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione 2015/819/UE, GU L 129 del 27.5.2015, pag. 28.
2. Direttiva 88/407/CEE	Direttiva 88/407/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1988, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma surgelato di animali della specie bovina, GU L 194 del 22.7.1988, pag. 10; modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione 2011/629/UE, GU L 247 del 24.9.2011, pag. 22.
3. Direttiva 89/556/CEE	Direttiva 89/556/CEE del Consiglio, del 25 settembre 1989, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni da paesi terzi di embrioni di animali domestici della specie bovina, GU L 302, del 19.10.1989, pag. 1; modificata da ultimo dalla direttiva 2008/73/CE, GU L 219 del 14.8.2008, pag. 40.
4. Direttiva 90/425/CEE	Direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno, GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29; modificata da ultimo dalla direttiva 2009/156/CE, GU L 192 del 23.7.2010, pag. 1.
5. Direttiva 90/429/CEE	Direttiva 90/429/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie suina, GU L 224 del 18.8.1990, pag. 62; modificata da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) n. 176/2012, GU L 61 del 2.3.2012, pag. 1.
6. Direttiva 91/68/CEE	Direttiva 91/68/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini, GU L 46 del 19.2.1991, pag. 19; modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione 2016/2002/UE, GU L 308 del 16.11.2016, pag. 29.

² Aggiornato dal n. I dell'O dell'USAV 18 set. 2017, in vigore dal 1° nov. 2017 (RU 2017 5563).

Atto legislativo di base UE	Titolo e data di pubblicazione dell'atto legislativo di base nonché atti modificatori con date di pubblicazione
7. Direttiva 92/65/CEE	Direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli ed embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE, GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54; modificata da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) n. 846/2014, GU L 232 del 5.8.2014, pag. 5.
8. Direttiva 92/118/CEE	Direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I, della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE, GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49; modificata da ultimo dalla direttiva 2001/41, GU L 157 del 30.4.2004, pag. 33.
9. Regolamento (CE) n. 999/2001	Regolamento (UE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili, GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 2017/894, GU L 138 del 25.5.2017, pag. 117.
10. Direttiva 2002/99/CE	Direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano, GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11; modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione 2013/417/UE, GU L 206 del 2.8.2013, pag. 13.
11. Regolamento (CE) n. 852/2004	Regolamento (UE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari, GU L 139 del 30.04.2004, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 579/2014, GU L 160 del 29.5.2014, pag. 14.
12. Regolamento (CE) n. 853/2004	Regolamento (UE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 1137/2014, GU L 307 del 28.10.2014, pag. 28;
13. Regolamento (CE) n. 854/2004	Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano, GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 633/2014, GU L 175 del 14.6.2014, pag. 6.
14. Regolamento (CE) n. 1/2005	Regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97, versione della GU L 3 del 5.1.2005, pag. 1.

Atto legislativo di base UE	Titolo e data di pubblicazione dell'atto legislativo di base nonché atti modificatori con date di pubblicazione
15. Regolamento (CE) n. 1739/2005	Regolamento (CE) n. 1739/2005 della Commissione, del 21 ottobre 2005, che stabilisce norme sanitarie per la circolazione degli animali da circo tra gli Stati membri, versione della GU L 279 del 22.10.2005, pag. 47.
16. Direttiva 2006/88/CE	Direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie, GU L 328 del 24.11.2006, pag. 14; modificata da ultimo dalla direttiva di esecuzione 2014/22/UE, GU L 44 del 14.2.2014, pag. 45.
17. Decisione 2008/185/CE	Decisione 2008/185/CE della Commissione, del 21 febbraio 2008, che stabilisce garanzie supplementari per la malattia di Aujeszky negli scambi intracomunitari di suini, e fissa i criteri relativi alle informazioni da fornire su tale malattia, GU L 59 del 4.3.2008, pag. 19; modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/888, GU L 135 del 24.5.2017, pag. 27.
18. Regolamento (CE) n. 1251/2008	Regolamento (CE) n. 1251/2008 della Commissione, del 12 dicembre 2008, recante modalità di esecuzione della direttiva 2006/88/CE per quanto riguarda le condizioni e le certificazioni necessarie per l'immissione sul mercato e l'importazione nella Comunità di animali d'acquacoltura e i relativi prodotti e che stabilisce un elenco di specie vettrici, GU L 337 del 16.12.2008; pag. 41; modificata da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) n. 25/2014, GU L 9 del 14.1.2014, pag. 5.
19. Regolamento (CE) n. 1069/2009	Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale), GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 1385/2013, GU L 354 del 28.12.2013, pag. 86.
20. Direttiva 2009/156/CE	Direttiva 2009/156/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi, GU L 192 del 23.7.2010, pag. 1; modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2016/1840, GU L 280 del 18.10.2016, pag. 33.
21. Direttiva 2009/158/CE	Direttiva 2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova, GU L 343 del 22.12.2009, pag. 74; modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione 2011/879/UE, GU L 343 del 23.12.2015, pag. 105.
22. Decisione 2010/346/UE	Decisione 2010/346/UE della Commissione, del 18 giugno 2010, recante misure di protezione nei confronti dell'anemia infettiva equina in Romania, nella versione della GU L 155 del 22.6.2010, pag. 48.

Atto legislativo di base UE	Titolo e data di pubblicazione dell'atto legislativo di base nonché atti modificatori con date di pubblicazione
23. Decisione 2010/470/UE	Decisione 2010/470/UE della Commissione, del 26 agosto 2010, che stabilisce modelli di certificati sanitari per gli scambi all'interno dell'Unione di sperma, ovuli ed embrioni di animali delle specie equina, ovina e caprina nonché di ovuli ed embrioni di animali della specie suina, GU L 228 del 31.8.2010, pag. 15; modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2016/2002, GU L 308 del 16.11.2016, pag. 29.
24. Regolamento (UE) N. 142/2011	Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera, GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1; da ultimo modificato dal regolamento (UE) n. 2017/1262, GU L 182 del 13.7.2017, pag. 34.
25. Regolamento (UE) n. 576/2013	Regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che abroga il regolamento (CE) n. 998/2003, versione della GU L 178 del 28.6.2013, pag. 1.
26. Regolamento di esecuzione (CE) n. 577/2013	Regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 della Commissione, del 28 giugno 2013, relativo ai modelli dei documenti di identificazione per i movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti e furetti, alla definizione di elenchi di territori e paesi terzi, e ai requisiti relativi al formato, all'aspetto e alle lingue delle dichiarazioni attestanti il rispetto di determinate condizioni di cui al regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, versione della GU L 178 del 28.6.2013, pag. 109; modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1219/2014, GU L 329 del 14.11.2014, pag. 23.

Allegato 2³
(art. 2 cpv. 2)

Condizioni per il riconoscimento delle garanzie sanitarie

1 Garanzie sanitarie per gli animali della specie bovina

Le garanzie sanitarie di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettera a sono riconosciute unicamente se sono soddisfatti i requisiti di cui agli articoli 2 e 3 della decisione 2004/558/CE⁴.

2 Garanzie sanitarie per gli animali della specie suina

Le garanzie sanitarie di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettera b sono riconosciute unicamente se sono soddisfatti i requisiti di cui all'articolo 1 della decisione 2008/185/CE⁵.

³ Aggiornato dal n. I dell'O dell'USAV 18 set. 2017, in vigore dal 1° nov. 2017 (RÜ 2017 5563).

⁴ Decisione 2004/558/CE della Commissione, del 15 luglio 2004, che stabilisce le modalità d'applicazione della direttiva 64/432/CEE del Consiglio per quanto riguarda le garanzie complementari per gli scambi intracomunitari di animali della specie bovina in relazione alla rinotracheite bovina infettiva e l'approvazione dei programmi di eradicazione presentati da alcuni Stati membri, GU L 249 del 23.7.2004, pag. 20; modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/888, GU L 135 del 24.5.2017, pag. 27.

⁵ Decisione 2008/185/CE della Commissione, del 21 febbraio 2008, che stabilisce garanzie supplementari per la malattia di Aujeszky negli scambi intracomunitari di suini, e fissa i criteri relativi alle informazioni da fornire su tale malattia, GU L 59 del 4.3.2008, pag. 19; modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/888, GU L 135 del 24.5.2017, pag. 27.

Allegato 3
(art. 3)

Requisiti formali per i certificati sanitari

1. Il rappresentante dell'autorità competente del Paese speditore o della società che rilascia un certificato sanitario deve apporre la sua firma e il timbro ufficiale. Ciò vale per ciascuna pagina del certificato sanitario qualora esso si componga di più pagine. La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello degli altri dati. Il nome e la denominazione ufficiale della persona che firma devono essere indicati in stampatello e in maniera ben leggibile.
2. I certificati sanitari devono corrispondere nel contenuto e nella forma al modello stabilito per l'animale o il prodotto animale e il Paese in questione. Devono essere compilati in ogni loro parte e rilasciati a un'unica azienda destinataria.
3. I certificati sanitari devono essere redatti in tedesco, francese, italiano o inglese e per le partite in transito o di esportazione anche in una lingua ufficiale del Paese di destinazione oppure va allegata una traduzione autenticata nella lingua di tale Paese.
4. I certificati sanitari devono essere composti di:
 - a. un singolo foglio di carta;
 - b. due o più pagine che compongono un foglio di carta integrato e indivisibile; oppure
 - c. una serie di pagine numerate in modo da indicarne la posizione nella sequenza (ad esempio «pagina 2 di 4»).
5. I certificati sanitari devono recare un numero di identificazione unico. In un certificato sanitario composto di una serie di pagine, ciascuna pagina deve recare detto numero.
6. Eventuali modifiche si effettuano depennando le indicazioni erronee e aggiungendo la firma e il timbro della persona che rilascia il certificato.
7. I certificati sanitari devono essere rilasciati prima che la partita cui si riferisce esca dal controllo dell'autorità competente del Paese di spedizione.